



# COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Rimini

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PEF LURIENNALE 2022/2025  
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI 2024) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024.**

**Data 29/04/2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **21.00** nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti
MEDICI FABIO	X	
BENZI DANIELE	X	
FILANTI SANDRA	X	
GUERRA VALTERINO	X	
LEURINI PAOLO	X	
PENSERINI ELENA MADDALENA	X	
RENZINI DENIS		X
MUCCINI MICHELA	X	
CIUCCI BRUNO		X
SACANNA MARCO		X
TERENZI VALERIA		X

Presenti: 7

Assenti: 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Dott. Fabio Medici nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Vice Segretario Maria Silvia Bartolacci.

La seduta è pubblica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00;

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere:

Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Leg.vo 18/08/2000 n. 267.

# PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Su iniziativa del Sindaco il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente proposta di deliberazione ad oggetto: **“PRESA D'ATTO DEL PEF LURIENNALE 2022/2025 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI 2024) DA APPLICARE PER L'ANNO 2024”**.

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- *il comma 652, ai sensi del quale “... “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica*

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

- **il comma 654** ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;
- **il comma 655** ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 25/06/2021;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);

Visto l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..." e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)" che ai sensi dell'art. 1.1. "... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...".

Dato atto che, all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di SASSOFELTRIO, è operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato Atersir (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), il quale ha approvato con delibera di Consiglio Locale di Rimini n. 4 dell'08/04/2024 e delibera di Consiglio d'Ambito n. 53 del 24/04/2024 il PEF (Piano Economico Finanziario) 2024-2025, trasmesso a questo Ente in data 24/04/2024;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario (**Allegato sub A**) per il periodo 2024 -2025 ammonta ad € 246.614,00;

Richiamate

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ..." e dall'altro si prevede che "... "Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di



*recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*

- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024, complessivamente pari ad € 246.614,00, sono così ripartiti<sup>2</sup>:

**COSTI FISSI € 109.196,00**

**COSTI VARIABILI € 137.418,00**

Rilevato che:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:

**COSTI FISSI**

81,50 % a carico delle utenze domestiche

18,50 % a carico delle utenze non domestiche

**COSTI VARIABILI**

82,23 % a carico delle utenze domestiche

17,77 % a carico delle utenze non domestiche

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno **2024**, relativa alle utenze domestiche e relativa alle utenze non domestiche (**ALL. B**);

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR-2<sup>3</sup>;

Dato altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r “... *In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*”;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale “...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif<sup>4</sup> che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

---

<sup>4</sup> Vedi art. 2 “Istituzione delle componenti perequative” dell’Allegato A), “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI PEREQUAZIONE NEL SETTORE DEI RIFIUTI URBANI”, alla Deliberazione n. 386/2023/R/rif

Visto il D.lgs n. 118/2011

### PROPONE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, e visto il PEF (Piano economico Finanziario) approvato dall'Ente EGATO – ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti) con le seguenti deliberazioni: delibera di Consiglio Locale di Rimini n. 4 dell'08/04/2024 e delibera di Consiglio d'Ambito n. 53 del 24/04/2024, di validare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della Deliberazione di ARERA n. n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR – 2, così come integrato e modificato dalle Deliberazioni di ARERA n. 389/2023/R/rif e n. 7/2024/R/rif, il Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 – 2025, nell'**Allegato A**), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) di quantificare in € 246.614,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024;
- 3) di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche, **Allegato B**) quale parte integrante e sostanziale della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto, in via previsionale, che viene assicurata l'integrale copertura del costo del servizio, quale risulta al punto sub 1) del deliberato;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 12.331,00;
- 5) di dare quindi atto che le scadenze per il versamento della TARI 2024 sono le seguenti:
  - 6) 30/09/2024
  - 7) 31/10/2024
  - 8) 30/11/2024;
- 9) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Letto, approvato e sottoscritto



Il Sindaco  
Dott. Fabio Medici

Il Vice Segretario  
Maria Silvia Bartolacci

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024  
documento firmato digitalmente da MARIA SILVIA BARTOLACCI, FABIO MEDICI  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**COMUNE DI SASSOFELTRIO**  
Provincia di RIMINI

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO  
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	20.766,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	64.772,41 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	19.733,91 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	47.148,73 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	21.916,84 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		20.132,76 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		32.070,35 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		4.539,10 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		15.873,93 €
	Acc Accantonamento	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	3.521,30 €
		- di cui per crediti	19.297,97 €
		- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	0,00 €
		- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	0,00 €
	R Remunerazione del capitale		5.423,21 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		776,80 €
CK proprietari		0,00 €	
COI Costi di natura	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Piano finanziario TARI 2024

previsionale destinati al miglioramento di qualità	<b>CQexp tv</b> Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	<b>COI tv</b> Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	<b>COexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	<b>CQexp tf</b> Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	<b>COI tf</b> Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	<b>AR</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		18.390,52 €
	<b>ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		13.068,20 €
	fattore sharing <b>b</b>	<b>0,60</b> coefficiente gradualità <b>γ</b>	0,30
		fattore sharing <b>ω</b>	0,40
	<b>b(AR)</b> Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>dopo sharing</b>		11.034,31 €
	<b>b(1+ω)ARCONAI</b> Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI <b>dopo sharing</b>		10.977,29 €
RC Conguagli variabili	<b>RCtv</b> Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		5.389,29 €
	di cui: Residuo <b>RCND</b>	0,00 €	
	Residuo <b>RCU</b>	0,00 €	
	<b>RC18</b> (da PEF 2020)	0,00 €	
	<b>RC19</b> (da PEF 2021)	0,00 €	
	recupero scostamento <b>COsexp</b>	0,00 €	
	recupero scostamento <b>COVexp</b>	0,00 €	
	recupero scostamento <b>COQexp</b>	0,00 €	
	recupero scostamento <b>COexp</b>	0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2	0,00 €	
<b>RCtf</b> Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		4.380,74 €	
di cui: Residuo <b>RCU</b>	0,00 €		
<b>RC18</b> (da PEF 2020)	0,00 €		
<b>RC19</b> (da PEF 2021)	0,00 €		
recupero scostamento <b>COVexp</b>	0,00 €		
recupero scostamento <b>COQexp</b>	0,00 €		
recupero scostamento <b>COexp</b>	0,00 €		
RC Conguagli fissi			

COPIA CARTACCIA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Piano finanziario TARI 2024

	recupero scostamento tariffe fisse a-2	0,00 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili	12.455,69 €
	Oneri fissi	6.041,18 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €
	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €
	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €
Tassi di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	5,20%
	TVa-1 Costi totali anno precedente	235.016,80 €
Costi variabili effettivi		149.405,27 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente		11.986,93 €
D <sub>v</sub> detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		0,00 €
<b>ΣTV - Totale costi variabili</b>		<b>137.418,34 €</b>
Costi fissi effettivi		132.823,34 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente		23.004,05 €
D <sub>f</sub> detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020		623,57 €
<b>ΣTF - Totale costi fissi</b>		<b>109.195,72 €</b>
<b>Costi totali</b>	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	<b>246.614,06 €</b>

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 201.993,61	% costi fissi utenze domestiche	81,50%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 81,50\%$	€ 88.994,51
		% costi variabili utenze domestiche	82,23%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 82,23\%$	€ 112.999,10
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 44.620,45	% costi fissi utenze non domestiche	18,50%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 18,50\%$	€ 20.201,21
		% costi variabili utenze non domestiche	17,77%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 17,77\%$	€ 24.419,24

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024

Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

<b>Costi totali attribuibili alle utenze domestiche</b>			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 201.993,61	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 88.994,51
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 112.999,10

<b>Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche</b>			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 44.620,45	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 20.201,21
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 24.419,24

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024

## TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
Un componente	23.472,00	0,82	195,00	1,00	0,701168	74,986794	
Due componenti	51.775,00	0,92	409,00	1,78	0,786676	133,476493	
Tre componenti	15.699,00	1,03	121,00	1,98	0,880735	148,473852	
Quattro componenti	14.127,00	1,10	102,00	2,55	0,940591	191,216325	
Cinque componenti	2.255,00	1,17	16,00	2,90	1,000447	217,461703	
Sei o piu' componenti	1.263,00	1,21	7,00	3,40	1,034650	254,955100	
Due componenti-Pensionati aire	241,00	0,92	2,00	1,78	0,262168	44,489665	
Due componenti-Pensionati aire	798,00	0,92	5,00	1,78	0,262168	44,489665	
Due componenti-Zona non servita	220,00	0,92	1,00	1,78	0,236003	40,042948	
1 .1 Un componente-Zona non servita superiore a 500 m	172,00	0,82	1,00	1,00	0,280467	29,994717	
1 .2 Due componenti-Zona non servita superiore a 500 m	2.062,00	0,92	10,00	1,78	0,314670	53,390597	
1 .3 Tre componenti-Zona non servita superiore a 500 m	113,00	1,03	1,00	1,98	0,352294	59,389541	
1 .4 Quattro componenti-Zona non servita superiore a 500 m	181,00	1,10	1,00	2,55	0,376236	76,486530	

RIPRODUZIONE CARTACEA AI SENSI DEL D.Lgs. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI ORIGINALE DIGITALE.  
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 Delibera di Consiglio numero 10 del 29/04/2024.

## TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
Campeggi, distributori carburanti	105,00	0,85	7,20	0,656541	0,818091	
Esposizioni, autosaloni	452,00	0,49	4,16	0,378477	0,472675	
Alberghi con ristorazione		1,49	12,65	1,150879	1,437341	
Alberghi senza ristorazione	160,00	0,85	7,23	0,656541	0,821500	
Uffici, agenzie	1.575,00	1,09	9,25	0,841918	1,051020	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	154,00	1,10	9,38	0,849642	1,065791	
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	128,00	1,20	10,19	0,926882	1,157826	
Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idra	932,00	1,00	8,54	0,772402	0,970347	
2 .13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	637,00	1,19	10,10	0,919158	1,147600	
2 .14 Attività industriali con capannoni di produzione	2.405,00	0,88	7,50	0,679713	0,852178	
2 .15 Attività artigianali di produzione beni specifici	163,00	1,00	8,52	0,772402	0,968075	
2 .16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	879,00	5,01	42,56	3,869734	4,835830	
2 .17 Bar, caffè, pasticceria	437,00	3,83	32,52	2,958299	3,695047	
2 .18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	1.359,00	2,66	17,00	2,054589	1,931605	
2 .20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	50,00	6,58	55,94	5,082405	6,356117	
2 .22 Autorimesse e magazzini	10.620,00	0,88	7,50	0,679713	0,852178	
2 .22 Autorimesse e magazzini-Zona non servita superiore a 4 km	243,00	0,88	7,50	0,203914	0,255653	
2 .5 Alberghi con ristorazione-Zona non servita superiore a 500 m	343,00	1,49	12,65	0,460351	0,574936	
2 .6 Alberghi senza ristorazione-Zona non servita superiore a 500 m	183,00	0,85	7,23	0,262616	0,328600	

RIPRODUZIONE CARTACEA AI SENSI DEL D. Lgs. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI ORIGINALE DIGITALE.  
 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 Delibera di Consiglio Comunale N. 10 del 29/04/2024